Alla c.a. DS Smith Paper Italia Srl

e p.c. ARPAT Dipartimento di Lucca

Settore Autorizzazioni integrate ambientali

Azienda USL -Dipartimento di prevenzione – Zona Piana di Lucca

Comune di Porcari

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006, art.6 commi 9 e 9 bis; legge regionale 10/2010 art. 58. Modifica al progetto di realizzazione di una terza linea produttiva nella esistente cartiera, ubicata in via del Frizzone nel Comune di Porcari (LU) di cui alla D.G.R. n. 165 del 18/02/2019, Proponente DS Smith Parer Italia srl.. Nota di risposta.

In riferimento alla Vostra istanza (ex d.lgs. 152/2006 art. 6 commi 9 e 9-bis, art. 58 della l.r. 10/2010) e relativi allegati, acquisita al protocollo regionale n. 0568866 del 15/12/2023, recante richiesta di parere in merito alla necessità di attivare un procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, con riferimento a una diversa modalità di gestione delle terre e rocce da scavo prodotte in fase di realizzazione rispetto a quanto previsto nel progetto di cui alla DGR n. 165 del 18/02/2019, si comunica quanto segue.

Con la Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 165 del 18/02/2019, in esito ad un procedimento coordinato di VIA e AIA è stata:
- espressa - ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del d.lgs 152/2006 - pronuncia positiva di compatibilità ambientale con prescrizioni e raccomandazioni relativamente al progetto di realizzazione di una terza linea produttiva nella esistente cartiera, sito in via del Frizzone, in Comune di Porcari (LU) con validità temporale di anni 5 fino al 27/02/2024 (5 anni dalla pubblicazione sul BURT);
- rilasciata, ai sensi della parte Seconda d.lgs 152/2006, la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per attività 6.1b; l'AIA, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11 del d.lgs. 152/2006, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto le autorizzazioni di cui all'Allegato IX della parte seconda del medesimo decreto legislativo:
  - l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
  - l'autorizzazione allo scarico dei reflui;
  - l'autorizzazione in forma semplificata al recupero di rifiuti non pericolosi;
  sono fatti salvi tutti gli altri titoli abilitativi necessari all'attività.

Il progetto di cui alla D.G.R. n. 165 del 18/02/2019 è ancora in fase di realizzazione e la Società DS Smith Paper Italia Srl (Proponente), con nota acquisita al protocollo regionale n. 0521657 del 16/11/2023, ha chiesto la proroga del termine di efficacia della pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla DGR n. 165 del 18/02/2019 per ulteriori 5 (cinque) anni, ritenuti necessari per poter procedere con l'attuazione del progetto di realizzazione di una terza linea produttiva nella esistente cartiera, sito in via del Frizzone, in Comune di Porcari

AOOGRT/PD Prot. 0069472 Data 31/01/2024 ore 15:39 Classifica P.140.060.Il documento è stato firmato da CARLA CHIODINI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

Piazza Unità Italiana, 1
50123 Firenze
Tel. 055 4384389 Fax 055 4384390
regionetoscana@postacert.toscana.it

(LU). Il Settore scrivente con nota 0527902 del 21/11/2023, ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 57 comma 3bis della L.R. 10/2010; il procedimento non è stato ad oggi ancora concluso.

Il progetto oggetto del procedimento coordinato di VIA e AIA concluso con DGR n.165/2019, come riportato nell'Allegato A (verbale della Conferenza dei Servizi del 08/11/2018), per quanto attiene le terre e rocce da scavo prevedeva:
"*Componente Rifiuti*
Nell'ambito dei lavori per la realizzazione della terza linea ed opere connesse è stimata una produzione di circa 39.250 mc di terre e rocce da scavo (opere fondazione nuovi capannoni, nuovi piazzali, opera di presa e condotta per prelievo dalla Fossa Nuova e opera di compensazione idraulica) che saranno trattate come rifiuti e inviate a centri di recupero o in discarica autorizzati."

La modifica, posta all'esame del Settore scrivente, riguarda una diversa modalità di gestione delle terre e rocce da scavo prodotte in fase di realizzazione, rispetto a quanto previsto nel progetto di cui alla DGR n. 165 del 18/02/2019. In particolare rispetto alla scelta originaria di avviare la totalità delle terre e rocce da scavo generatesi in fase di cantiere fuori sito come rifiuto, la modifica prevede la possibilità di utilizzare parte delle suddette terre e rocce da scavo (circa 25.630 mc) direttamente in sito, secondo i dettami di cui all'art. 24 del DPR n. 120 del 13/06/2017. Il Proponente ha altresì trasmesso un "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo (D.Lgs 152/06 – art.24 del DPR 120/2017)".

Il Settore scrivente con nota prot. 0589060 del 29/12/2023 ha chiesto ad ARPAT un contributo tecnico istruttorio al fine di poter stabilire se la diversa modalità di gestione delle terre e rocce da scavo proposta, possa determinare o meno un incremento significativo dei fattori di impatto.

ARPAT con nota acquisita al protocollo regionale n. 0025771 del 17/01/2024 ha fatto presente quanto segue:
"*Si ritiene che tale diversa soluzione comporti complessivamente una riduzione degli impatti ambientali, ma allo stesso tempo una necessaria modifica dell'atto autorizzativo.*
Dall'esame del Piano Preliminare non emergono elementi che possano determinare un incremento dei fattori di impatto associati alla modifica, si rileva tuttavia che dovranno essere meglio chiariti alcuni aspetti:
- *Nelle aree identificate come Area 1 e 2, che sono al di sotto degli edifici, dovranno essere distinti i materiali classificabili come rifiuto da demolizione da quelli definibili come terre e rocce "effettive" indicandone le rispettive quantità stimate. Dovrebbero essere integrate nel PPUT le modalità con cui si intende campionare il terreno sotto gli edifici.*
- *Nell'elaborato sono riportate carte relative alla qualità dei corpi idrici relative all'intera Toscana. Sarebbe meglio sostituirle con mappe relative alla sola piana di Lucca.*
- *Dovrà essere chiarito come verranno riutilizzati i materiali di riempimento (significato di "materiale di riempimento a tergo delle nuove strutture di fondazione dei fabbricati PM3 ed OCC sino alla quota di - 80 cm" visto che si prevede di scavare 80 cm nell'area 3).*
- *Il bilancio dovrebbe essere aggiornato per tenere conto dell'aumento di volume dalla situazione "in banco" alla situazione "in mucchio".*

A tal fine si ricorda che il DPR 120/17 prevede in questi casi che sia redatto un Piano Preliminare di Utilizzo in sito delle T&R, conformemente all'art. 24 del citato Decreto, commi 3, 4, 5 e 6. In particolare si ricorda che, ai sensi del comma 4, gli esiti dei campionamenti effettuati sulla base del PUT preliminare, debbano essere inviati all'Autorità Competente e a questa Agenzia e che, qualora non venga accertata l'idoneità del materiale scavato, le terre e rocce dovranno comunque essere gestite come rifiuti ai sensi della parte IV del TUA.";

AOOGRT/PD Prot. 0069472 Data 31/01/2024 ore 15:39 Classifica P.140.060.Il documento è stato firmato da CARLA CHIODINI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

Piazza Unità Italiana, 1
50123 Firenze
Tel. 055 4384389 Fax 055 4384390
regionetoscana@postacert.toscana.it

Il Settore Autorizzazioni integrate ambientali con nota prot. 0589673 del 29/12/2023 ha comunicato di non avere competenze per quanto attiene la richiesta di parere sul Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo.

Il Proponente, a supporto della non sostanzialità della modifica, evidenzia che la modifica comporterà una riduzione:
- del consumo di terreno vergine comunque necessario come apporto dall'esterno per la realizzazione/completamento di parti d'opera;
- del volume di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo da avviare a destino fuori sito;
- delle emissioni in atmosfera dovute al traffico veicolare indotto dal trasporto di terreno vergine verso il sito;
- delle emissioni in atmosfera dovute al traffico veicolare indotto dall'allontanamento dal sito di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo.

Ciò premesso, dato atto che, per quanto descritto nella documentazione trasmessa dal proponente e tenuto di conto del contributo di ARPAT sopra riportato, la modifica del progetto di realizzazione di una terza linea produttiva di cui alla DGR n. 165/2029:
- non determina variazioni per quanto attiene consumi e scarichi idrici;
- non incide sulla capacità produttiva di progetto;
- non determina modifiche tecnologiche;
- determina una riduzione del traffico indotto da e per il cantiere e conseguentemente una riduzione delle emissioni in atmosfera indotto dai mezzi di trasporto;
- determina una minore produzione di rifiuti e conseguente minore utilizzo di materie prime;

si tratta quindi di stabilire se tale modifica rientri o meno tra quelle di cui al punto 8 lettera t dell'allegato IV, cioè se la medesima sia da considerarsi sostanziale o meno.

La legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 come da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 ("Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)", all'art. 58 "Modifiche progettuali sostanziali e non sostanziali", prevede che:
"*1. Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.*
2. L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.
3. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:
a) quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;
b) se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;
c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;
d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;
e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.";

L'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale") definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:

AOOGRT/PD Prot. 0069472 Data 31/01/2024 ore 15:39 Classifica P.140.060.Il documento è stato firmato da CARLA CHIODINI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

Piazza Unità Italiana, 1
50123 Firenze
Tel. 055 4384389 Fax 055 4384390
regionetoscana@postacert.toscana.it

" *[...] l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;*
l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; [...]".

Tutto ciò premesso, visti:
- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9bis del D.lgs.152/2006;
- l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- lettera d) dell'allegato III parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- il punto 8 lettera t) dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;
- la l.r. 22/2015;

ritenuto di condividere quanto indicato da ARPAT nel proprio contributo del 17/01/2024 riportato in premessa;

si ritiene che la modifica proposta non costituisca una variazione alle caratteristiche fisiche e strutturali del progetto di realizzazione di una terza linea produttiva nella esistente cartiera, ubicata in via del Frizzone nel Comune di Porcari (LU) di cui alla DGR n. 165 del 18/02/2019, ma che tuttavia ne costituisca una diversa modalità di gestione delle terre e rocce da scavo. Tale variazione, a giudizio del Settore scrivente, non è comunque sostanziale e suscettibile di provocare impatti negativi e significativi sull'ambiente, in quanto non determina incrementi di dimensione o un cambiamento di localizzazione, non determina un incremento significativo dei fattori di impatto. La modifica in esame determina inoltre una riduzione in fase di cantiere delle emissioni in atmosfera, della produzione di rifiuti e di consumo di materie prime.

Pertanto si ritiene che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un progetto autorizzato. Tuttavia si raccomanda al Proponente di recepire le indicazioni di ARPAT (nota prot. 0025771 del 17/01/2024) sopra riportate per quanto attiene il Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo da redarre ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del DPR 120/2017.

Si ricorda infine quanto segue al proponente:
- il documento di riferimento per la corretta conduzione ambientale dei cantieri per la realizzazione delle opere, redatto da ARPAT nel gennaio 2018 "Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale", disponibile sul sito web della Agenzia;
- di aggiornare i documenti di salute e di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 in relazione alla prevista modifica;
- gli adempimenti previsti dal comma 5 dell'art. 24 del DPR 120/2017;
- qualora non sia accertata l'idoneità del materiale scavato, le terre e rocce dovranno comunque essere gestite come rifiuti ai sensi della parte IV del d.lgs 152/2006.

AOOGRT/PD Prot. 0069472 Data 31/01/2024 ore 15:39 Classifica P.140.060.Il documento è stato firmato da CARLA CHIODINI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

Piazza Unità Italiana, 1
50123 Firenze
Tel. 055 4384389 Fax 055 4384390
regionetoscana@postacert.toscana.it

Si chiede al Comune di Porcari di inviare al Settore scrivente eventuali propri atti/comunicazioni adottati in esito al presente parere.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:
- Paolo Dall'Antonia (tel. 055 4386450) e-mail paolo.dallantonia@regione.toscana.it ;
- Anna Maria De Bernardinis (tel. 055 4384219) e-mail annamaria.debernardinis@regione.toscana.it .

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

PDA/AMDB

AOOGRT/PD Prot. 0069472 Data 31/01/2024 ore 15:39 Classifica P.140.060.Il documento è stato firmato da CARLA CHIODINI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

Piazza Unità Italiana, 1
50123 Firenze
Tel. 055 4384389 Fax 055 4384390
regionetoscana@postacert.toscana.it